



Ricorso n. 1832/04

Ord. n. 185/2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione,

con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti	Presidente
Rita De Piero	Consigliere relatore
Angelo Gabbricci	Consigliere

ha pronunciato la seguente

Avviso di Deposito del a norma dell'art. 55 della L. 27 aprile 1982 n. 186 <i>Il Direttore di</i> <i>Sezione</i>

SENTENZA

sul ricorso n. 1832/04, proposto da Acab s.r.l., Autotrasporti Serragiotto s.n.c., Baggiotech s.r.l., Eureka s.r.l., G.B. Toniolo s.n.c., Project s.r.l., Road s.r.l., Sirmax s.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avv. Pierfrancesco Zen, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Gianluca Rizzardi in Venezia, via delle Industrie n. 19/c;

contro

il Comune di Cittadella, in persona del Sindaco *pro tempore*, costituito in giudizio col patrocinio dell'avv. Alberto Cartia, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., a tenore dell'art. 35 R.D. 26.6.24 n. 1054;

e con l'intervento *ad adjuvandum*

dell'Unione degli Industriali della Provincia di Padova, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Veronese, con domicilio

eletto presso lo stesso in Venezia, via delle Industrie n. 19/c,

per l'annullamento

quanto al ricorso principale, della deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 7.4.2004 di adozione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Cittadella (e atti connessi); e, quanto ai motivi aggiunti, del provvedimento consiliare n. 62 del 21.6.05, di approvazione del medesimo Piano;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, notificati rispettivamente il 15.6.04 e il 3.10.2005 e depositati presso la segreteria l'1.7.04 e il 10.10.2005, con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del resistente Comune di Cittadella, con i relativi allegati;

visto l'atto di intervento *ad adjuvandum* dispiegato dall'Unione degli Industriali della Provincia di Padova;

visti gli atti tutti della causa;

uditi - alla pubblica udienza del 9.11.06 (relatore il cons. De Piero) - l'avv. Zen, per i ricorrenti; l'avv. Zaramella, in sostituzione di Cartia, per il Comune; e l'avv. Veronese per l'Unione Industriali della Provincia di Padova;

ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. - Gli istanti rappresentano di svolgere la propria attività di impresa in aree del Comune di Cittadella, classificate D2 (industriale di espansione), ricomprese, ai fini della classazione acustica, nel c.d. "Isolato 3".

Essi impugnano, col ricorso principale, il provvedimento di adozione del Piano di Classificazione Acustica (di seguito: “Piano”), e, coi motivi aggiunti, quello di definitiva approvazione dello stesso, lamentando che l’area sia stata inserita nella classe IV (aree di intensa attività umana), e non nella V o VI (aree prevalentemente o esclusivamente industriali), come dovevasi.

1.1. - Premessi ampi cenni in fatto sul complesso *iter* seguito dal Piano, e giustificato altresì l’interesse a proporre ricorso già contro il provvedimento di adozione, ancorché non definitivo, in diritto lamentano:

1) violazione dell’art. 4 della L. 447/95; dell’art. 1 del DPCM 14.11.97 e dell’art. 2 del DPCM 1.3.91 e Tabelle allegate, nonché della DGRV 4313/93 - quanto alla mancata previsione della classe VI; mancanza di criteri di classificazione acustica determinati con legge regionale e carenza di motivazione.

Nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Cittadella non è prevista la classe VI (aree esclusivamente industriali), come invece richiesto dalle disposizioni statali e regionali indicate (e dalla stessa prima stesura del Piano), che prescrivono la suddivisione del territorio in 6 diverse classi.

La questione è di grande rilievo dato che in censuario di Cittadella esistono da lungo tempo ben quattro zone industriali aventi i caratteri per essere inserite in classe VI.

Le aree ove sono ubicati gli immobili di cui si controverte, inoltre, sono urbanisticamente classificate D2 (industriale di espansione)

cosicché la mancata previsione della classe VI appare ingiustificabile e non adeguatamente motivata.

Inoltre, la Regione Veneto non ha provveduto a determinare i criteri di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95.

2) Violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95 e della DGRV 4313/93 - quanto alla mancata considerazione delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio. Carenza di istruttoria, illogicità e contraddittorietà.

La cartografia utilizzata per la redazione del Piano non è aggiornata, infatti non vi compaiono numerosi insediamenti produttivi sorti dopo il 1997.

In particolare, per quanto concerne gli Isolati 3 e 11 (ove ricadono gli immobili di proprietà dei ricorrenti, entrambi comprendenti aree D), non risultano indicate molte aziende esistenti, cosicché la scelta di classificare l'Isolato 3 in classe IV pare determinata da una inesatta rappresentazione della realtà. Tale scelta, inoltre, viola la prescrizione dell'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95, che impone ai Comuni di procedere alla classificazione acustica "tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio", previa ricognizione (come stabilito anche dalla Regione) delle caratteristiche territoriali esistenti. Un'area D non può essere fatta rientrare nella classe IV .

3) Violazione della DGRV 4313/93; contraddittorietà illogicità.

Il Piano è stato preceduto dallo studio del dott. Farina, che dichiara di rifarsi ai criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4313/93. Dette regole sono state tuttavia mal applicate.

L'estensore precisa di aver seguito *in primis* il criterio della “classificazione mediante punteggi parametrici”, di cui al punto 4.0 della DGRV 4313/93, utilizzando quali indici: la densità della popolazione, la tipologia e densità del traffico, la densità delle attività commerciali e terziarie e la densità delle attività artigianali.

Tuttavia, la DGRV 4313/93 prevede la possibilità di applicare questo criterio solo per le aree “urbane” e non anche per quelle “industriali”, per le quali valgono, invece, solo le regole di cui ai DPCM 1.3.91 e 14.11.97 e quanto indicato al punto 2.0 della delibera regionale.

Se correttamente intesi, i criteri avrebbero dovuto portare alla classificazione dell'area quale esclusivamente o almeno prevalentemente industriale, quindi all'attribuzione della classe V o VI (come peraltro previsto anche nella bozza di Piano del 1999).

Nella classe IV rientrano infatti le “aree residenziali, in cui la presenza di attività industriali, pur non essendo un elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la monofunzionalità residenziale”. E la tabella di pg 45 (relativa alla trasposizione della zonizzazione residenziale in acustica) pone in classe IV non le zone urbanisticamente industriali (D), ma solo quelle caratterizzate dalla presenza di attività produttive in zona impropria.

Le aree di cui si controverte sono invece classificate D2 (industriale di espansione) e sono prive di residenze (all'evidenza non rilevando quelle dei custodi e dei proprietari).

Da ultimo, i ricorrenti ribadiscono che la classificazione acustica

non può ignorare nè sconfessare del tutto quella urbanistica.

4) Violazione degli artt. 42 e 48 del D.Lg. 267/00.

Irragionevolezza, ingiustizia e disparità. Carenza di istruttoria e di motivazione.

L'approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica è di competenza della Giunta municipale e non del Consiglio, dati i suoi contenuti tecnici.

L'atto non è comunque sorretto da adeguata motivazione, in specie per quanto concerne la perimetrazione degli Isolati.

Per l'Isolato 3, in particolare, i ricorrenti osservano come in esso siano state irragionevolmente ricomprese due modeste aree a destinazione C1 residenziale, attigue alle aree industriali, al solo scopo di consentire "l'abbassamento" della classe acustica del comparto.

Altre doglianze vengono svolte con riferimento ai criteri parametrici (non sarebbe stato utilizzato quello relativo alla "tipologia e intensità di traffico" e usato erroneamente quello della densità abitativa) ed al loro valore numerico.

Ulteriori censure sono proposte avverso la classificazione di aree cui i ricorrenti non sono direttamente interessati.

5) Violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95, per mancanza di zone cuscinetto. Carenza di motivazione e disparità.

La legge impone di collocare tra zone di diversa classificazione (di grado non contiguo) delle aree cuscinetto. Ciò in molti casi (puntualmente individuati) non è stato fatto.

6) Violazione del D.M. 16.3.98.

I rilievi fonometrici effettuati nel territorio comunale non sono conformi alle disposizioni previste in tale decreto, per espressa ammissione dello stesso tecnico che li ha effettuati.

7)) Violazione del DPCM 14.11.97 e del DPCM 1.3.91, nonché della DGRV 4313/93, in relazione alle aree da inserire in classe II o III.

A tenore delle norme richiamate, nella classe II vanno inserite le aree ad uso prevalentemente residenziale, prive di attività industriali ad artigianali, e nella III le aree di tipo misto, caratterizzate dalla presenza di modeste attività artigianali, ma prive di attività industriali.

Non appare quindi giustificabile l'attribuzione di tale classe all'Isolato 11, che è una delle zone a maggior densità di attività industriali.

8) Contraddittorietà e illogicità.

2. - Si è costituito in giudizio il Comune di Cittadella, che puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

In limine, ne eccepisce l'inammissibilità essendo stato impugnato un atto non conclusivo del procedimento, che non è, quindi, definitivo.

3. - E' intervenuta, *ad adjuvandum*, l'Unione degli Industriali della Provincia di Padova, che sostiene le ragioni dei ricorrenti, svolgendo analoghi motivi.

4. - In data 29.9.05, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti contro l'atto di definitiva approvazione (con modifiche, peraltro

irrilevanti rispetto alla loro posizione, dato che non riguardano l'Isolato 3) del Piano.

Gli istanti ribadiscono tutti i motivi di illegittimità già esposti e, nei confronti del nuovo atto eccepiscono ancora:

1) violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95 e della DGRV 4313/93 - quanto alla mancata considerazione delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio. Carezza di istruttoria e illogicità.

Benché la cartografia sia stata aggiornata, essa risulta ancora incompleta. Nonostante le correzioni apportate, il Comune non ha però provveduto ad alcuna nuova valutazione dello stato di fatto, né ha modificato le scelte già effettuate.

2) Contraddittorietà e illogicità. Violazione degli artt. 44, 49 e 107 del D.Lg. 267/00. Carezza del parere di regolarità tecnica.

In sede di approvazione del Piano sono state introdotte alcune varianti, in parte conseguenti all'accoglimento di osservazioni di privati, in parte a emendamenti presentati - solo in tale sede - dai consiglieri comunali. Queste ultime non sono state precedute da adeguata istruttoria e dal necessario contraddittorio.

Manca anche una esplicita approvazione del Piano nel suo complesso.

E' parimenti assente il parere di regolarità tecnica (espresso solo sull'originaria proposta di deliberazione e non anche sugli emendamenti).

3) Mancanza di istruttoria e di contraddittorio. Illogicità e ingiustizia. Violazione degli artt. 33, 41 e 41 dello Statuto comunale.

Gli emendamenti non sono stati preceduti da adeguata istruttoria. E' mancato il contraddittorio con gli interessati e con gli stessi consiglieri comunali.

4.1. - Il Comune si è costituito anche per contrastare i motivi aggiunti, ribadendo la legittimità del proprio operato ed eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità (sia del ricorso che dei motivi aggiunti) nella parti in cui censurano prescrizioni che non riguardano direttamente i ricorrenti o svolgono motivi nei confronti di Isolati in cui non hanno sede le loro aziende.

Lamenta ancora, il Comune, l'inammissibilità di alcuni motivi per genericità ovvero perché riferiti al merito delle scelte amministrative.

5. - Dapprima, vanno deliberate le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Comune di Cittadella, che risultano in parte fondate.

5.1. - La prima (inammissibilità del ricorso avverso l'atto di adozione del Piano) può ritenersi superata, poichè i ricorrenti hanno comunque tempestivamente impugnato anche l'atto di approvazione, conclusivo del procedimento, che, per quanto concerne l'Isolato 3, non dispone nulla di diverso.

5.3. - E' invece fondata l'eccezione di inammissibilità (quantunque genericamente formulata) dei motivi di ricorso che riguardano isolati diversi da quello ove insistono le proprietà o le aziende dei ricorrenti, non avendo gli istanti alcun apprezzabile interesse a dolersi di prescrizioni che non li riguardano.

5.4. - Da respingere è l'eccezione di inammissibilità dei motivi

inerenti la classazione dei singoli isolati e la perimetrazione degli stessi in quanto derivanti, secondo la prospettazione del Comune, da scelte di puro merito amministrativo, insindacabile se non per macroscopica irragionevolezza.

Così non è, dato che le determinazioni inerenti la zonizzazione acustica, pur caratterizzate da una certa dose di discrezionalità (amministrativa e tecnica) sono ancorate all'accertamento di presupposti di fatto ben determinati, ed i ricorrenti lamentano specifiche violazioni delle prescrizioni normative. Tali doglianze ben potrebbero, quindi, essere infondate, ma non certamente inammissibili.

6. - Ciò premesso, il Collegio ritiene che, ai fini del decidere, sia necessario acquisire ulteriore documentazione, ed esattamente:

a) una dettagliata e documentata relazione, relativamente all'Isolato 3, che rappresenti con puntualità le vicende urbanistiche che lo hanno caratterizzato e, in particolare, descriva cronologicamente - sin dalla loro prima classificazione (con relativa cartografia che ne indichi esattamente il perimetro) - la zonizzazione urbanistica delle aree ivi comprese, distinguendo quelle industriali (D) da quelle residenziali (C1), esponendo le ragioni della permanenza di (limitate) aree C all'interno di un comparto squisitamente industriale; nonché una chiara cartografia da cui si evincano i perimetri delle diverse zone urbanistiche all'interno dell'Isolato 3, e la consistenza delle edificazioni ivi comprese, distinguendo quelle a carattere residenziale da quelle industriali/artigianali;

b) copia di tutta la documentazione acquisita in fase istruttoria,

relativamente all'Isolato 3;

c) ogni ulteriore atto o documento utile a chiarire la situazione di fatto e le scelte che ne sono conseguite.

All'uopo viene assegnato all'Amministrazione il termine di 60 giorni - decorrente dalla notificazione della presente sentenza ovvero dalla sua comunicazione, se anteriore - entro il quale far pervenire alla Segreteria della Sezione la documentazione indicata, in triplice copia, di cui almeno una, ove necessario, certificata conforme

7. - Ogni altra questione, in rito, nel merito e in ordine alle spese, resta rinviata al definitivo,

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, interlocutoriamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,

ordina

al Comune di Cittadella di dimettere presso la Segreteria della Sezione la documentazione indicata in motivazione, nei termini e con le modalità ivi precisate.

Rinvia il ricorso, per la definitiva trattazione, all'udienza del 24 maggio 2007, ore di rito.

Al definitivo ogni altra questione, in rito, nel merito e in ordine alle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9.11.2006.

Il Presidente

L'Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione